

**BANDO PER LA SELEZIONE, TRAMITE PROCEDURA APERTA, DEL COMPRATORE DI
N.2.317.400 AZIONI (CORRISPONDENTI AL 20% CIRCA DEL CAPITALE SOCIALE ATTUALE) DI
"AMFA S.P.A."**

ARTICOLO 1 - PREMESSA

- 1) "Rimini Holding s.p.a." (nel prosieguo del presente atto denominata, per praticità, "Holding") è una società unipersonale del Comune di Rimini, con sede in Rimini, Corso d'Augusto n.154, capitale sociale di euro 100.700.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Rimini 03881450401, costituita il 13/05/2010, avente per oggetto la gestione delle partecipazioni societarie del Comune di Rimini;
- 2) Holding detiene attualmente n.2.896.796 azioni ordinarie (di valore nominale unitario pari ad €.1,00, per un valore nominale complessivo di €.2.896.796,00, corrispondente al 25% circa del capitale sociale) di "Amfa s.p.a." (nel prosieguo solo "Amfa"), società con sede legale in Rimini, via Islanda n.7, capitale sociale di €.11.587.000,00 costituita nel dicembre 1994, avente per oggetto il commercio, sia all'ingrosso (mediante gestione di un magazzino centralizzato), sia al dettaglio [mediante gestione delle - attualmente 7 - farmacie comunali di Rimini (fino al 31/12/2093, sulla base del "contratto di programma" del 28/12/1994 e dell'atto integrativo del 06/11/2009, indicati al successivo articolo 3) e della farmacia del Comune di Misano Adriatico (fino al 31/12/2023, sulla base del "contratto di concessione" del 13/02/2014, indicato al successivo articolo 3)] di farmaci, la cui compagine sociale attuale risulta dalla visura camerale ordinaria indicata al successivo articolo 3;
- 3) il Comune di Rimini, socio unico di Holding, nel proprio *"Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie"* approvato dal Sindaco (ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1, commi 611 e seguenti, della L.190/2014) con proprio decreto prot. n.61342 del 31/03/2015, confermato, relativamente alle operazioni di razionalizzazione aventi carattere "dismissivo" (inteso in senso ampio, ovvero cessione - parziale o totale - della partecipazione, fusione/scissione/liquidazione della società) ivi previste, dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n.48 dell'11/06/2015 e poi, per quelle relative alle partecipazioni detenute da Holding, dall'assemblea ordinaria dei soci del 29/06/2015, per le motivazioni ivi indicate (in sintesi: la società non è più strategica per l'ente) ha previsto la vendita, da parte di Holding, al migliore offerente, entro il 31/12/2015, con asta pubblica, della partecipazione corrispondente al 20% del capitale di Amfa (n.2.317.400 azioni ordinarie - nel prosieguo "la partecipazione societaria oggetto di cessione") e il mantenimento, in capo ad Holding, della residua partecipazione corrispondente al 5% del capitale (n.579.396 azioni ordinarie);
- 4) in attuazione della sopra indicata deliberazione assembleare del 29/06/2015 - previa determinazione del valore di mercato corrente della "partecipazione societaria oggetto di

cessione", effettuata con l'ausilio di specifico incarico di stima, affidato con procedura ad evidenza pubblica - con propria determinazione n.3 del 22/03/2016, il sottoscritto amministratore unico di Holding ha approvato la procedura di vendita in oggetto ed i relativi atti, tra i quali il presente bando.

ARTICOLO 2 - OBIETTIVO DELLA PROCEDURA DI GARA

L'obiettivo perseguito da Holding con la presente procedura ad evidenza pubblica è individuare il soggetto (compratore) a cui vendere, alle migliori condizioni, ovvero al prezzo più alto, rispetto a quello posto a base d'asta al successivo articolo 5.2, la partecipazione societaria consistente in n.2.317.400 azioni ordinarie di Amfa s.p.a. (di valore nominale unitario pari ad €.1,00, per un valore nominale complessivo pari ad €.2.317.400,00) attualmente detenuta da Holding e corrispondente al 20% circa del capitale sociale di Amfa, con le modalità e le tempistiche indicate nei successivi articoli del presente bando e nel "contratto di compravendita di azioni" indicato al successivo articolo 3.

ARTICOLO 3 - DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE

Sul sito internet di Holding "www.rimini.holding.it" alla sezione "bandi e gare" e presso la sede legale di Holding (ubicata in Rimini, Corso d'Augusto n.154), sono disponibili i seguenti documenti:

- 1) statuto vigente di Holding;
- 2) deliberazione di Consiglio Comunale di Rimini n.48 dell'11/06/2015;
- 3) verbale dell'assemblea ordinaria dei soci di Holding del 29/06/2015 (estratto);
- 4) visura camerale ordinaria di "Amfa";
- 5) statuto vigente di "Amfa";
- 6) bilanci di "Amfa" relativi agli esercizi 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014;
- 7) contratto di programma del 28/12/1994;
- 8) contratto di concessione del 13/02/2014;
- 9) contratto di affidamento della istituzione e gestione della settima farmacia comunale di Rimini del 06/11/2009;
- 10) valutazione (del 18/03/2016) del valore della partecipazione societaria oggetto di cessione;
- 11) determinazione dell'amministratore unico di Holding n.3 del 22/03/2016;
- 12) bando di selezione;
- 13) articolo 38, comma 1, del D.Lgs.12.04.2006, n.163;
- 14) articolo 14 del D.Lgs.09.04.2008, n.81;
- 15) modulo di domanda di partecipazione alla procedura i soggetti singoli;
- 16) modulo di domanda di partecipazione alla procedura per i soggetti raggruppati in associazione temporanea di imprese ("a.t.i." o "raggruppamento");
- 17) modulo di offerta economica per i soggetti singoli;
- 18) modulo di offerta economica per i soggetti raggruppati in associazione temporanea di imprese ("a.t.i." o "raggruppamento");
- 19) contratto di compravendita di azioni di Amfa.

Eventuali richieste di informazioni sulla procedura concorsuale potranno essere rivolte,

esclusivamente in forma scritta, mediante posta elettronica certificata da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata di Holding "riminiholding@legalmail.it", all'amministratore unico di "Rimini Holding s.p.a.", dott. Umberto Lago, il quale risponderà esclusivamente attraverso la medesima posta elettronica certificata.

ARTICOLO 4 - REQUISITI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

L'individuazione del soggetto (compratore) a cui vendere la partecipazione societaria indicata al precedente articolo 2 sarà svolta con procedura ad evidenza pubblica, di tipo aperto (asta pubblica), che sarà aggiudicata con il criterio del "massimo rialzo", ovvero del massimo corrispettivo offerto in aumento rispetto al corrispettivo di compravendita posto a base di gara, indicato al successivo articolo 5.2.

In conformità alle disposizioni di legge attualmente vigenti e agli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia di farmacie comunali, il bando è rivolto ai seguenti soggetti, singoli oppure raggruppati in "associazione temporanea di imprese" ("a.t.i." o "raggruppamento"), costituita o costituenda:

- 1) farmacisti (persone fisiche) singoli;
- 2) società di farmacisti privati;
- 3) società di capitali che (alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura) gestiscano, direttamente o indirettamente (attraverso la partecipazione a società di gestione), farmacie comunali;
- 4) società che (alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura) svolgano attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali;

che siano in possesso, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, dei seguenti requisiti, per i quali non è ammesso l' "avvalimento" disciplinato dall'articolo 49 del D.Lgs.12.04.2006, n.163:

- a) cittadinanza (per i farmacisti)/sede legale (per i concorrenti diversi dai farmacisti) in uno dei paesi della Unione Europea;
- b) insussistenza di una o più delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara e dalla stipula dei relativi contratti, previste dall'articolo 38, comma 1 (ad eccezione di quelle previste dalla lettera m-quater), del D.Lgs.12.04.2006, n.163 e dall'articolo 14 del D.Lgs.09.04.2008, n.81, il cui contenuto viene richiamato come parte integrante e sostanziale del presente bando ed è scaricabile dal sito internet di Holding, nonché disponibile presso la sede legale di Holding stessa;
- c) insussistenza di un rapporto di controllo e/o di collegamento (ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile) nei confronti di altri concorrenti.

ARTICOLO 5 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, CON RELATIVI TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

A pena di esclusione ciascun concorrente dovrà presentare un unico plico, sigillato (a titolo

esemplificativo, non esaustivo, con apposizione, su tutti i lembi di chiusura, di firma del legale rappresentante o timbro del concorrente o ceralacca) in modo da garantirne l'integrità e la segretezza, che dovrà recare all'esterno, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la dicitura *“Contiene documentazione per la gara per la vendita di Amfa”*.

A pena di esclusione, nel plico dovranno essere inserite due buste separate - ognuna delle quali sigillata (a titolo esemplificativo, non esaustivo, con apposizione, su tutti i lembi di chiusura, di firma del legale rappresentante o timbro del concorrente o ceralacca) in modo da garantirne l'integrità e la segretezza - recanti all'esterno, oltre ai dati identificativi del soggetto partecipante, le rispettive diciture:

- “BUSTA N.1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
- “BUSTA N.2 - OFFERTA ECONOMICA”.

Il plico, indirizzato a “Comune di Rimini - U.O. Organismi Partecipati - Corso d'Augusto n.154, 47921 Rimini”, dovrà pervenire, pena l'esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, entro e non oltre **le ore 13.00 del giorno 09/05/2016**; sarà altresì facoltà dei concorrenti la consegna del plico a mano, ovvero mediante agenzia di recapito, entro il suddetto termine perentorio, all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Rimini (che ne rilascerà apposita ricevuta), in Rimini, Corso d'Augusto n.158/156, tutti i giorni - escluso il sabato - dalle ore 09.00 alle ore 13.00, ed inoltre il martedì con orario anche pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e il giovedì con orario continuato dalle ore 09.00 alle ore 17.00.

Il recapito tempestivo dei plachi rimarrà ad esclusivo rischio dei mittenti.

Le richieste ricevute da Holding oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione e in proposito non saranno ammessi reclami di sorta. Holding declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque natura, che impedissero il recapito della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato. In ogni caso farà fede la data di effettiva ricezione del plico da parte di Holding.

ARTICOLO 5.1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA N.1)

Nella busta n.1, recante esternamente, oltre ai dati identificativi del soggetto partecipante, la dicitura *“Busta n.1 - documentazione amministrativa”* dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione alla procedura di selezione e connessa dichiarazione sostitutiva, sia di certificazione che di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.28.12.2000, n.445, del concorrente, attestante:

- a) il possesso di ciascuno dei tre requisiti di ammissione indicati alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 4;
- b) la dettagliata conoscenza e l'espressa accettazione integrale, senza alcuna riserva, di alcun tipo, di tutti gli atti relativi alla procedura di gara - resi disponibili sul sito internet di Holding e presso la sede legale di quest'ultima - ed in particolare dello statuto di Amfa attualmente vigente, della relativa compagine sociale attuale e della relativa situazione economico-patrimoniale e finanziaria passata;

- c) l'impegno, nel caso di aggiudicazione della presente procedura di gara, ad adempire puntualmente a tutti gli obblighi stabiliti al successivo articolo 8;
- d) l'avvenuta ricezione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.30.06.2003, n.196 e successive modifiche ed integrazioni e l'autorizzazione al trattamento di tutti i dati personali (anche sensibili e/o giudiziari), ai fini della presente procedura e per gli effetti della suddetta norma;
- e) l'obbligo di non partecipare alla gara come componente di una o più associazioni temporanee di imprese (a.t.i. o raggruppamenti);
- f) l'espressa autorizzazione, ad Holding, all'invio di tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara, mediante posta elettronica certificata da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione stessa.

La domanda e la connessa dichiarazione sostitutiva dovranno essere obbligatoriamente redatte in lingua italiana, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet di Holding, e, a pena di esclusione, dovranno riportare la firma dell'aspirante compratore (nel caso di soggetto diverso da persona fisica quella del relativo legale rappresentante), autenticata secondo le norme del paese di origine (l'autentica di firma potrà essere sostituita dalla presentazione dell'istanza sottoscritta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità) e dovranno essere corredate da:

- 1) fotocopia semplice dello statuto vigente del concorrente (documento richiesto unicamente per i soggetti che ne dispongono e solamente nel caso in cui non sia depositato presso il registro imprese);
- 2) fidejussione bancaria (in originale) a garanzia della serietà dell'offerta, esecutibile a prima richiesta e con l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escusione di cui all'articolo 1944 c.c., con la deroga all'applicazione dell'art.1945 c.c., nonché con la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, c.c., rilasciata nell'interesse del concorrente e a beneficio di Holding, di importo pari ad €.44.340,00 (corrispondente al 2% del valore posto a base d'asta al successivo articolo 5.2); la fidejussione sarà svincolata:
 - 2.a) a seguito dell'aggiudicazione della gara per i soggetti non aggiudicatari;
 - 2.b) a seguito della stipula del "contratto di compravendita di azioni" indicato al precedente articolo 3, per l'aggiudicatario della gara.

I documenti sopra indicati potranno essere redatti alternativamente in lingua italiana oppure in lingua straniera, purché accompagnati da traduzione in lingua italiana, certificata quale conforme al testo in lingua straniera dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore che dovrà asseverare la traduzione con giuramento avanti ad un notaio o ad una autorità giudiziaria, o amministrativa.

ARTICOLO 5.2 - OFFERTA ECONOMICA (BUSTA N.2)

Nella busta n.2, recante esternamente, oltre ai dati identificativi del soggetto partecipante, la dicitura "Busta n.2 - offerta economica", dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l'offerta economica,

ovvero l'indicazione del corrispettivo che il concorrente offrirà ad Holding per acquistare la piena proprietà della partecipazione societaria oggetto di cessione da parte di Holding (n.2.317.400 azioni ordinarie, pari al 20% circa del capitale sociale di Amfa).

Il corrispettivo offerto dovrà essere pagato integralmente ed esclusivamente in denaro, prima della stipula del contratto di compravendita della partecipazione societaria (che a sua volta avverrà nel temine stabilito da Holding, comunque non superiore a 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva della presente procedura) e dovrà essere superiore **all'importo minimo di euro 2.217.000,00 (duemilioniduecentodiciassettemila/00), posto a base d'asta**, risultante dalla valutazione indicata al precedente articolo 3.

L'offerta economica dovrà essere obbligatoriamente redatta in lingua italiana, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet di Holding, datata e sottoscritta con firma del legale rappresentante del concorrente autenticata secondo le norme del paese di origine (l'autentica di firma potrà essere sostituita dalla presentazione dell'offerta sottoscritta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità) e resterà valida per i 180 giorni successivi al termine stabilito al precedente articolo 5 per la presentazione delle offerte; in caso di discordanza tra l'offerta economica indicata in lettere e quella indicata in cifre, sarà ritenuta valida quella maggiore.

ARTICOLO 5.3 - DOMANDA PRESENTATA DA SOGGETTI RAGGRUPPATI IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA (“A.T.I.” O “RAGGRUPPAMENTO”)

In caso di domanda presentata da più soggetti raggruppati in associazione temporanea di imprese (“a.t.i.” o “raggruppamento”), costituita o costituenda, a pena di esclusione:

- a) tutti i requisiti di ammissione indicati al precedente articolo 4 dovranno essere posseduti da ciascuno dei componenti il raggruppamento;
- b) i componenti il raggruppamento dovranno produrre un unico plico, sigillato (a titolo esemplificativo, non esaustivo, con apposizione, su tutti i lembi di chiusura, di firma o timbro del legale rappresentante di almeno uno dei componenti il raggruppamento o ceralacca) in modo da garantirne l'integrità e la segretezza e riportante all'esterno, oltre alla dicitura *“Contiene documentazione per la gara per la vendita di Amfa”*, l'intestazione di ciascuno dei componenti il raggruppamento e l'indicazione, tra essi, del soggetto “capogruppo mandatario” e dei soggetti “mandanti”;
- c) il plico unico dovrà contenere:
 - c.1) un'unica busta n.1.a, che:
 - c.1.1) rechi esternamente la dicitura *“Busta n.1.a - documentazione amministrativa del raggruppamento”*,
 - c.1.2) sia sigillata (a titolo esemplificativo, non esaustivo, con apposizione, su tutti i lembi di chiusura, di firma del legale rappresentante o timbro di almeno uno dei componenti il raggruppamento o ceralacca) in modo da garantirne l'integrità e la segretezza e riporti all'esterno l'intestazione di ciascuno dei componenti il

raggruppamento e l'indicazione, tra essi, del soggetto capogruppo mandatario e dei soggetti mandanti;

c.1.3) contenga a sua volta, all'interno, una busta n.1 per ogni singolo componente il raggruppamento, busta n.1 che:

c.1.3.a) rechi esternamente la dicitura *“Busta n.1 - documentazione amministrativa del singolo componente il raggruppamento”*;

c.1.3.b.) sia sigillata (a titolo esemplificativo, non esaustivo, con apposizione, su tutti i lembi di chiusura, di firma del legale rappresentante o timbro del singolo componente il raggruppamento a cui la documentazione si riferisce, o ceralacca) in modo da garantirne l'integrità e la segretezza;

c.1.3.c) riporti all'esterno l'intestazione del soggetto stesso e l'indicazione *“capogruppo mandatario”* oppure *“mandante”*;

c.1.3.d) contenga all'interno tutta la documentazione prevista dal precedente articolo 5.1, con le modalità ivi indicate, completa di allegati (ad eccezione della fidejussione indicata al punto n.2, da produrre in un unico esemplare da parte del soggetto capogruppo mandatario, nella propria busta n.1, in quanto la fidejussione ivi prevista sarà unica e dovrà essere rilasciata nell'interesse del soggetto capogruppo mandatario);

la domanda di partecipazione e la connessa dichiarazione sostitutiva ivi previste dovranno:

c.1.3.d.1) essere obbligatoriamente redatte in lingua italiana, utilizzando l'apposito *<<modulo di domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per i soggetti raggruppati in associazione temporanea di imprese (“a.t.i.” o “raggruppamento”)>>* scaricabile dal sito internet di Holding e riportare la firma del legale rappresentante del soggetto a cui si riferisce la busta, autenticata secondo le norme del paese di origine (l'autentica di firma potrà essere sostituita dalla presentazione dell'istanza sottoscritta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità);

c.1.3.d.2) riportare, al posto dell'obbligo previsto dal punto e) del precedente articolo 5.1, l'obbligo di ciascuno dei componenti il raggruppamento di non partecipare alla gara singolarmente, né come componente di un altro

raggruppamento, né di più raggruppamenti;

c.1.3.d.3) riportare l'obbligo di ciascuno dei componenti il raggruppamento di costituire, esclusivamente con gli altri componenti lo stesso, in caso di aggiudicazione definitiva al raggruppamento ed entro 30 giorni dalla stessa, una società di capitali - con sede legale in uno dei paesi dell'Unione Europea, partecipata dal soggetto capogruppo mandatario del raggruppamento per almeno il 51% e per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di sottoscrizione del "contratto di compravendita delle azioni di Amfa" - che stipuli tale contratto acquistando la partecipazione posta in vendita da Holding;

c.1.3.d.4) riportare l'obbligo del soggetto capogruppo mandatario di detenere, nella costituenda società indicata al precedente punto, una partecipazione di almeno il 51% del capitale, per almeno cinque anni dalla data di efficacia del "contratto di compravendita di azioni";

c.1.3.e) contenga all'interno copia autentica notarile dell'atto di costituzione del raggruppamento (documento da inserire solamente nella documentazione del soggetto capogruppo mandatario e solamente nel caso in cui il raggruppamento sia già formalmente costituito alla data di presentazione della domanda);

c.2) un'unica busta n.2, che:

c.2.1) rechi esternamente la dicitura "Busta n.2 - offerta economica del raggruppamento";

c.2.2) sia sigillata (a titolo esemplificativo, non esaustivo, con apposizione, su tutti i lembi di chiusura, di firma del legale rappresentante o timbro di almeno uno dei componenti il raggruppamento o ceralacca) in modo da garantirne l'integrità e la segretezza e riporti all'esterno l'intestazione di ciascuno dei componenti il raggruppamento stesso e l'indicazione, tra essi, del soggetto capogruppo mandatario e dei soggetti mandanti;

c.2.3) contenga all'interno l'"offerta economica del raggruppamento", che dovrà essere obbligatoriamente redatta nel rispetto di tutte le disposizioni previste al precedente articolo 5.2.

L'offerta economica dovrà essere obbligatoriamente redatta in lingua italiana, utilizzando l'apposito <<modulo di offerta economica per i soggetti raggruppati in associazione temporanea di imprese ("a.t.i." o "raggruppamento")>> scaricabile dal sito internet di

Holding e riportare la firma del legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che compongono il raggruppamento, autenticata secondo le norme del paese di origine (l'autentica di firma potrà essere sostituita dalla presentazione dell'offerta sottoscritta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità di ciascuno dei sottoscrittori in corso di validità) e resterà valida per i 180 giorni successivi al termine stabilito al precedente articolo 5 per la presentazione delle offerte; in caso di discordanza tra l'offerta economica indicata in lettere e quella indicata in cifre, sarà ritenuta valida quella maggiore.

ARTICOLO 6 - ESAME E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte saranno aperte, esaminate e valutate dall'amministratore unico di Holding, responsabile del procedimento, in seduta pubblica - che si svolgerà in data **11/05/2016 alle ore 11.00**, presso la sede legale di Holding, in Rimini, Corso d'Augusto n.154, durante la quale egli, nell'ordine di seguito elencato:

- a) escluderà immediatamente dalla procedura i concorrenti i cui plichi saranno pervenuti oltre il termine perentorio indicato all'articolo 5 e i concorrenti i cui plichi, pur essendo pervenuti entro il citato termine, non rispettassero i requisiti ivi previsti e aprirà i plichi pervenuti entro tale termine perentorio, accertando la presenza, all'interno di ogni plico, delle due buste ("documentazione amministrativa" e "offerta economica") prescritte al medesimo articolo 5 e il rispetto, per ogni singola busta, delle prescrizioni ivi stabilite;
- b) escluderà dal prosieguo della procedura i concorrenti il cui plico non avrà superato l'esame di completezza e di regolarità di cui al precedente punto a) ed aprirà la busta n.1 (previa apertura della busta n.1.a per i raggruppamenti) contenente la "documentazione amministrativa" degli altri concorrenti i cui plichi avranno invece superato tale esame, verificando la completezza e la regolarità della documentazione inserita nella "Busta n.1" (e nella "Busta n.1.a" per i raggruppamenti);
- c) escluderà dal prosieguo della procedura i concorrenti la cui "busta n.1" (e/o la cui "busta n.1.a" per i raggruppamenti) contenente la "documentazione amministrativa" non avrà superato l'esame di completezza e regolarità di cui al precedente punto b) e aprirà la busta n.2) contenente l'"offerta economica" dei soli concorrenti la cui "busta n.1" avrà invece superato tale esame, verificando la completezza e la regolarità dell'offerta economica ivi inserita;
- d) esaminerà le sole "offerte economiche" che avranno superato l'esame di completezza e di regolarità di cui al precedente punto c e le collocherà in graduatoria in ordine decrescente (in caso di parità di offerta economica tra due o più concorrenti, l'ordine tra essi sarà stabilito in base a sorteggio);
- e) approverà e darà pubblica lettura della graduatoria e delle offerte economiche ivi inserite, riservandosi di procedere, in data successiva, alla verifica del possesso, da parte del primo concorrente della graduatoria, dei requisiti precedentemente autodichiarati.

ARTICOLO 6.1 - ONERI E FACOLTA' DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento inserirà tempestivamente sul sito internet di Holding tutti gli atti di gara e trasmetterà ai concorrenti eventualmente esclusi il relativo provvedimento di esclusione, indicando loro contestualmente le modalità e i termini per la proposizione di eventuale ricorso contro l'esclusione stessa.

Il responsabile del procedimento avrà la più ampia ed insindacabile facoltà di:

- a) richiedere ai concorrenti, per iscritto ovvero con audizione, le precisazioni che dovesse ritenere necessarie e/o opportune in merito alla documentazione che essi presenteranno, al fine di pervenire ad una corretta valutazione della stessa;
- b) sospendere l'iter di esame e di valutazione delle offerte indicato al precedente articolo 6, per il tempo strettamente necessario all'acquisizione dei documenti e/o all'effettuazione delle verifiche che ritenesse necessarie e/o opportune;
- c) continuare la procedura di selezione anche nel caso in cui venisse presentata una sola offerta;
- d) recedere, in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, dalla procedura di selezione, interrompendo la procedura o non aggiudicando la selezione, senza che gli interessati o i partecipanti alla selezione possano esercitare alcuna pretesa di richiesta danni, indennizzi, rimborsi spese o quant'altro a titolo risarcitorio;
- e) aggiudicare la procedura al secondo concorrente inserito in graduatoria o ai successivi, rispettando l'ordine della graduatoria, qualora il primo o anche i successivi concorrenti ivi inseriti non superassero, parzialmente o integralmente, la verifica del possesso dei requisiti precedentemente autodichiarati.

ARTICOLO 7 - AGGIUDICAZIONE

Una volta formulata ed approvata la graduatoria, il responsabile del procedimento verificherà il possesso dei requisiti precedentemente autodichiarati da parte del primo concorrente della graduatoria ("aggiudicatario potenziale") e, in caso di esito negativo, da parte dei successivi concorrenti ivi inseriti, nel rispetto del relativo ordine, procedendo fino all'individuazione di un concorrente che superi positivamente tale verifica. Una volta individuato tale concorrente, il responsabile del procedimento, mediante propria determinazione che verrà inserita sul sito internet di Holding e trasmessa ai partecipanti alla gara, procederà a stabilire l'esito finale della procedura aggiudicandola a tale soggetto (che così diverrà "aggiudicatario effettivo").

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO POTENZIALE O EFFETTIVO

I concorrenti inseriti nella graduatoria indicata ai precedenti articoli 6 e 7, potenziali aggiudicatari, dovranno, entro il termine massimo di dieci giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, fornire ad Holding tutte le informazioni che questa dovesse loro richiedere in vista dell'eventuale aggiudicazione della procedura di gara.

Il concorrente aggiudicatario effettivo dovrà:

- a) entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di efficacia della determinazione di aggiudicazione della procedura di gara indicata al precedente articolo 7, costituire la società di capitali (avente le caratteristiche indicate al precedente articolo 5.3, punto c.1.3.d.3) che

acquisterà da Holding la partecipazione societaria oggetto di cessione e produrre copia autentica notarile del relativo atto costitutivo ad Holding, nel caso in cui fosse un raggruppamento temporaneo di imprese;

- b) stipulare il "contratto di compravendita di azioni" indicato al precedente articolo 3, nel testo ivi indicato (vincolante e non modificabile, se non per aspetti meramente formali e non sostanziali e per gli opportuni "adattamenti" connessi all'eventuale natura di raggruppamento dell'aggiudicatario) nel luogo e nei termini (che comunque non saranno superiori a 60 giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva) che saranno indicati da Holding (in caso di raggruppamento la stipula dovrà essere fatta dalla società di capitali che dovrà essere preventivamente costituita ai sensi di quanto indicato al precedente punto a);
- c) sostenere tutte le spese connesse alla stipula del "contratto di compravendita di azioni" e al trasferimento dei titoli azionari oggetto di compravendita ed adempiere a tutti gli obblighi previsti a suo carico dal contratto stesso;
- d) provvedere a tutte le comunicazioni, eventualmente previste dalla normativa vigente, alle competenti autorità.

ARTICOLO 9 - INFORMAZIONI DI ORDINE GENERALE SULLA PROCEDURA

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs.30.06.2003, n.196 e successive modifiche ed integrazioni; in particolare, ai sensi dell'articolo 13, il trattamento dei dati personali sarà effettuato anche con procedure informatizzate e sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza e finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla procedura. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per disposizione di legge e l'eventuale rifiuto comporterà l'esclusione dalla procedura concorsuale. Tutti i dati (di qualunque tipo, inclusi quelli sensibili e/o giudiziari) forniti dai partecipanti alla procedura, nonché quelli eventualmente autonomamente acquisiti da Holding, potranno essere da questa diffusi e/o comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati.

Sono riconosciuti ai concorrenti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs.30.06.2003, n.196, esercitabili con le modalità di cui all'articolo 79, comma 5 quater, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i..

Si applica altresì, in tema di accesso, l'articolo 13 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i..

Il presente bando e l'intera procedura di selezione non costituiscono offerta al pubblico, né sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi delle vigenti norme di legge, e, pur non rientrando nell'ambito di applicazione del D.Lgs.12.04.2006, n.163, sono sottoposti alla legge italiana e ogni eventuale controversia ad essi attinente sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.

Il responsabile del procedimento è il dott. Umberto Lago, amministratore unico di Rimini Holding s.p.a..

Rimini, 26/03/2016

L'amministratore unico

dott. Umberto Lago

